CAMERA DEI DEPUTATI N. 1891

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANONE

Presentata l'11 luglio 1984

Modificazione dell'articolo 727 del codice penale concernente il maltrattamento degli animali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il codice penale in vigore, all'articolo 727, prevede sanzioni penali a carico di coloro che commettono violenze a danno degli animali.

Le pene previste per tale genere di reato, pur con le modifiche recentemente apportate, sono da considerare di modesta entità: il primo comma dell'articolo 727 del codice penale prevede, infatti, per coloro che incrudeliscono verso animali o che li sottopongono a eccessive fatiche o torture la pena dell'ammenda da lire ventimila a lire seicentomila.

Analoghe sanzioni sono previste per coloro che sottopongono animali vivi a esperimenti crudeli.

Dette sanzioni appaiono eccessivamente indulgenti in quanto correlate a reati caratterizzati dall'assenza di un motivo adeguato e perpetrati nei confronti di soggetti privi di qualunque difesa.

La presente proposta di legge prevede, dunque, una sanzione adeguata al « sentimento comune » nei confronti del citato reato, sentimento comune che negli anni si è andato modificando e che la legge non può non tutelare.

Inoltre, considerata la necessità di pervenire ad una giusta regolamentazione e, conseguentemente, ad un controllo delle pratiche di sperimentazione su animali vivi che, allo stato attuale, costituiscono ancora uno strumento necessario per il progresso scientifico, la presente proposta di legge stabilisce che esperimenti su animali vivi possano essere effettuati solo dall'Istituto superiore di sanità, da facoltà universitarie di scienze mediche, biologiche e farmaceutiche, nonché da istituti di ricerca e da laboratori di industrie farmaceutiche autorizzati dal Ministro della sanità con proprio decreto.

In caso di esperimenti su animali vivi effettuati da soggetti diversi da quelli espressamente indicati o, comunque, senza l'adozione di misure atte a ridurre la sofferenza degli animali la proposta di legge prevede la stessa sanzione stabilita per coloro che commettono violenze a danno degli animali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 727 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque compie atti di crudeltà verso animali o li sottopone a eccessive fatiche o torture ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Sperimentazioni su animali vivi, sia a scopo scientifico che didattico, possono essere effettuate solo dall'Istituto superiore di sanità, da facoltà universitarie di scienze mediche, biologiche e farmaceutiche, nonché da istituti di ricerca e da laboratori di industrie farmaceutiche autorizzati dal Ministro della sanità con proprio decreto.

I soggetti di cui al comma precedente, quando effettuano esperimenti su animali vivi, debbono adottare misure atte a ridurre la sofferenza degli animali stessi. L'inosservanza di tale obbligo è punita con le sanzioni indicate al primo comma.

Alla stessa pena soggiacciono anche i soggetti non autorizzati che effettuano esperimenti su animali vivi ».